

42345-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto.
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO
DOMENICO FIORDALISI
FILIPPO CASA
ROBERTO BINENTI
RAFFAELLO MAGI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 3137/2024
CC - 11/10/2024
R.G.N. 24419/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Valentina Manuali, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza resa dal Tribunale di Lecce nella veste di giudice dell'esecuzione in data 17 giugno 2024, con la quale è stata rigettata ex art. 671 cod. proc. pen. l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze di condanna:

- delitto di furto del 31.1.2011, giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce sez. distaccata di Casarano del 7.1.2013 irrevocabile il 22.1.2013;
- delitto di ricettazione commesso il 2.10.2010, giudicato con sentenza del Tribunale di Lecce del 16.6.2014 irrevocabile il 14.5.2019;
- delitti di rapina commessa il 9.11.2011, detenzione illegale di armi commessa il 9.11.2011, danneggiamento commesso il 8.11.2011, rapina commessa il 31.12.201, detenzione illegale di armi commessa il 31.12.2011, porto ingiustificato di coltello commesso il 31.12.2011, furto in abitazione commesso il 8.3.2012, rapina e lesioni commesse il 26.3.2012, rapina commessa il 26.5.2012, rapina commessa il 31.12.2011, detenzione di armi commessa il 26.5.2012, ricettazione commessa dal 26.5.2012 fino al 30.5.2012, danneggiamento commesso dal 26.5.2012 fino al 30.5.2012, reati tutti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Lecce del 31.1.2020, già divenuta irrevocabile.

2. Denuncia il ricorrente il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata non risultando esplicitati gli elementi che di fatto hanno giustificato il rigetto dell'istanza presentata nell'interesse del condannato, a seguito di uno specifico esame dei fatti accertati nei giudizi di cognizione.

In particolare, la difesa aveva evidenziato nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione che la successione cronologica dei reati e le modalità esecutive di alcuni di essi permetteva di giungere alla loro unificazione, in base alla disciplina dettata dall'art. 81 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare *in executivis* l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).

In tale prospettiva, si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo e dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950)).

L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una precisa riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen.

1.2. Nel caso in esame, la Corte ritiene che sussista il vizio denunciato dal ricorrente, perché la motivazione dell'ordinanza impugnata appare incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della notevole vicinanza cronologica di alcuni episodi delittuosi e, in alcuni casi, della tipologia dei beni giuridici tutelati dalle stesse norme incriminatrici.

Il giudice dell'esecuzione, in contrario con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l'applicazione della disciplina del reato continuato, concludendo in modo apodittico che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un'unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario.



2. All'annullamento dell'ordinanza impugnata consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

3. In caso di diffusione del presente provvedimento la cancelleria deve omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in data 11/10/2024

Il Consigliere estensore
Domenico Fiordalisi



Il Presidente
Giuseppe De Marzo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositato in Cancelleria oggi

Roma, il **18 NOV. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

